



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 15 del 18-05-2022

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI. - LEGGE 160/Z019 - ARTICOLO 1, COMMI 816-836 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciotto** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **17:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il **ORNELLA STEFANELLI** in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Assente
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Assente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Assente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Presente	SACCONI ELEONORA	Presente
MAZZONI QUINTO	Presente		

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **ORNELLA STEFANELLI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante **LISSETTA D'ALESSANDRI**.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.2

DELIBERA n. 15 del 18-05-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

PREMESSO che il comma 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 prevede che:

- Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

CHE, pertanto, il mantenimento o soppressione del Servizio di Pubbliche affissioni è rimesso all'autonoma decisione del Comune, come anche indicato dalla nota interpretativa IFEL del 25 febbraio 2021;

RILEVATO che la norma vigente non pone vincoli stringenti in ordine alle modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni e concede ampia libertà di riorganizzazione e rimodulazione del servizio con la sola obbligatorietà del servizio minimo per le cosiddette "comunicazioni garantite", ovvero quelle contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, senza obbligo di curare il servizio ma garantendo anche l'affissione diretta da parte dei privati;

TENUTO CONTO che, in base ad intervenute ulteriori valutazioni sul tema, in particolare fenomeni di "digital divide" che non permettono ad ampie fasce della cittadinanza di accedere ai contenuti pubblicati nei siti internet istituzionali, il servizio di pubbliche affissioni appare tutt'ora attuale e meritevole di mantenimento nella sua funzione comunicativa;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2021
 DELIBERA n. 15 del 18-05-2022

con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in esecuzione dei dispositivi contenuti nella Legge n. 160/2019 il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico ed esposizione mezzi pubblicitari e contestualmente approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, composto di n. 72 Articoli, comprensivo dell'allegato "Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici", riportato nello stesso provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

VISTA la proposta di modifica al TITOLO V del "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione all'occupazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)", approvato con D.C.C. n. 10 del 28/04/2021";

<pclass=msonormal style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:normal">

RILEVATO che nella suddetta proposta vengono garantite all'utenza un numero di uscite mensili a carico del Comune o del concessionario del servizio, per l'anno di riferimento, pari alla capacità di copertura dei costi del servizio stesso con la media del gettito delle affissioni dell'ultimo quinquennio e che – ove si presentino ulteriori richieste – viene consentita l'affissione diretta da parte dei privati a fronte di una tariffa del canone per le affissioni ridotta; CHE in tal caso è stata anche prevista la facoltà dell'istante di richiedere il servizio affissioni comunale a suo totale onere e costo, determinato, per ciascuna uscita, dal costo che il Comune sostiene a seguito di aggiudicazione del servizio a soggetto operativo esterno;

DATO ATTO che la determinazione del numero delle uscite, il cui costo è a carico dell'Ente o del concessionario, è attribuita alla Giunta Comunale che le ratifica unitamente alla deliberazione di approvazione/conferma delle tariffe per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione mantenere il Servizio di Pubbliche affissioni, così come riorganizzato e rimodulato nella proposta, posta in allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di modifica e integrazione al "TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI" del "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione all'occupazione o esposizione pubblicitaria" approvato con D.C.C. n. 10 del 28/04/2021;

PRECISATO che le modifiche apportate risultano nel testo di cui all'allegato A), che riporta in estratto il TITOLO V del regolamento con evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate;

VISTO il D.L. 16/07/2020, n. 76, ss.mm.ii., recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in vigore dal 15 dicembre 2021;

DATO ATTO che Il Titolo IV (sulle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) del medesimo decreto-legge è strutturato in 4 Capi, dove il III (green economy) ricomprende l'articolo 57, rubricato "Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici";

CHE in tale articolo viene definita e disciplinata, tra l'altro, la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio e prevedendo semplificazioni per la relativa realizzazione al fine di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica;

RICHIAMATO l'art. 57, comma 9 del sopra emarginato decreto-legge, che consente ai comuni la previsione di riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

CONSIDERATA la necessità di limitare le emissioni di inquinanti dei veicoli anche supportando lo sviluppo di una mobilità sostenibile attraverso l'uso di veicoli puliti e ad emissioni zero, contemplando l'installazione di un adeguato numero di colonnine elettriche sul territorio comunale;

RITENUTO, nell'ambito e in adesione alle politiche ecologiche Nazionali ed Europee, di esentare dal pagamento del canone unico patrimoniale, dette tipologie di occupazioni qualora erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile e agevolare – in via transitoria, per il periodo strettamente necessario alla diffusione di tali veicoli– le infrastrutture di ricarica elettrica che erogano energia di provenienza non certificata da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che con L. 17-12-2021 n. 215 di conversione e modifica del decreto-legge

DELIBERA n. 15 del 18-05-2022

21/10/2021, n. 146, all'art. 14-quinquies è stata data interpretazione autentica al comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativamente alle occupazioni di suolo pubblico per la fornitura di servizi di pubblica utilità e che si ritiene, pertanto, opportuno integrare l'art. 35 del più volte richiamato regolamento comunale, aggiornandolo con l'inserimento della novella interpretazione;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica e integrazioni al TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI del Regolamento comunale sopra richiamato, posta in allegato B) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, che riporta in estratto gli art. 33, 34 e 35 del medesimo titolo, con evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate, e ritenuto approvarla;

CONSIDERATO che l'art. 57, del D.L. 16/07/2020, n. 76, ss.mm.ii. criterizza anche gli adempimenti e il procedimento relativo alle istanze per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica e che si ritiene opportuno integrare, nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento di cui al comma 16 del medesimo articolo, il TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE, art. 51 comma 1;

RITENUTO altresì di integrare e modificare il comma 4 del medesimo articolo, allineandolo alla riduzione proposta in all'allegato B) al presente provvedimento, art. 34;

PRESO ATTO, quindi, della proposta di modifica e integrazioni al TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE del più volte richiamato Regolamento comunale, posta in allegato C) alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, che riporta in estratto l'art. 51 del medesimo titolo, con evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate;

RAVVISATA, quindi, la necessità di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitaria, mantenendo il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente, così come previsto e consentito dall'art. 1 comma 817 della L. 160/2019;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale, così come modificato e integrato, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che le modifiche al regolamento oggetto della presente deliberazione e la sua nuova stesura non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che in ragione della natura patrimoniale di diritto pubblico del Canone in oggetto, la competenza per la determinazione delle tariffe è attribuita alla Giunta Comunale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e che, pertanto, per i predetti enti è autorizzato l'esercizio

provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;

- il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, Prot. N. 14487 del 16/05/2022, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche e integrazioni al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2021, così come proposte e titolate, in estratto, nei seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato A) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI;
 - Allegato B) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI;
 - Allegato C) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE;
3. di dare atto le suddette proposte di modifiche integrazioni portano evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate;
4. di dare atto, altresì che la stesura definitiva del Regolamento comunale in argomento, aggiornato con le modifiche e integrazioni approvate in questa sede, posta in Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
5. <pclass=msonormal style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;</pclass=msonormal>
6. di stabilire che le nuove disposizioni e modifiche al Regolamento del canone unico in argomento, decorrono dal 1° gennaio 2022, ai sensi del l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388;

</pclass=msonormal>

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 13-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 16-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISETTA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI



Comune di Montalto di Castro
Provincia di Viterbo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021, come successivamente integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2022.

Sommario

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	4
ART.1 - Ambito e finalità del regolamento	4
ART. 2 - Oggetto del regolamento	4
ART. 3 – Classificazione del Comune	4
ART. 4 - Definizioni e disposizioni generali.....	4
ART. 5 - Presupposto del canone.....	6
ART. 6 - Soggetto obbligato e soggetto passivo.....	6
TITOLO II.....	8
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
ART. 7 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	8
ART. 8 - Tipi di occupazione, suddivisione secondo tipologia e finalità	9
ART. 9 - Occupazioni occasionali.....	10
ART. 10 - Occupazioni d'urgenza.....	10
ART. 11 - Istanza e rilascio della concessione	11
ART. 12 - Titolarità della concessione e subentro.....	12
ART. 13 - Rinnovo, proroga e disdetta	13
ART. 14 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	14
ART. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	14
ART. 16 - Occupazioni abusive	15
TITOLO III.....	17
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	17
ART. 17 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	17
ART. 18 - Tipologie di impianti pubblicitari.....	18
ART. 19 - Istruttoria amministrativa	19
ART. 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	20
ART. 21 - Rinnovo, proroga e disdetta	21
ART. 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	22
ART. 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	22
ART. 24 - Rimozione della pubblicità.....	23
ART. 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	23
ART. 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	23
TITOLO IV	25
TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	25
ART. 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	25
ART. 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	25
ART. 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	26
ART. 30 - Determinazione delle tariffe annuali	26
ART. 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere	27
ART. 32 - Determinazione del canone.....	27
ART. 33 - Occupazioni ed esposizioni non assoggettate al canone.....	28
ART. 34 - Riduzioni e maggiorazioni del canone	30
ART. 35 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	31
TITOLO V	33
PUBBLICHE AFFISSIONI.....	33

ART. 36 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	33
ART. 37 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	33
ART. 38 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	34
ART. 39 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	34
ART. 40 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	35
TITOLO VI	36
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	36
ART. 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone	36
ART. 42 - Rimborsi e compensazione	36
ART. 43 - Ravvedimento Operoso	37
ART. 44 - Accertamenti - Recupero canone	37
ART. 45 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	38
ART. 46 – Autotutela	39
ART. 47 - Riscossione coattiva	39
ART. 48 - Il Funzionario Responsabile	39
TITOLO VII	40
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	40
ART. 49 - Passi carrabili e accessi a raso	40
ART. 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	40
ART. 51 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	40
ART. 52 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	41
ART. 53 - Attività Edile	41
ART. 54 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti	42
ART. 55 - Attività di propaganda elettorale	43
ART. 56 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	43
ART. 57 - Occupazione con elementi di arredo	43
ART. 58 - Esposizione merci fuori negozio	43
ART. 59 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	43
ART. 60 - Occupazioni per traslochi	44
ART. 61 - Serbatoi	44
ART. 62 - Occupazioni con antenne e ripetitori	44
TITOLO VIII	45
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	45
ART. 63 - Insegne d'esercizio	45
ART. 64 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari	45
ART. 65 – Pubblicità realizzata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa	45
ART. 66 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	45
ART. 67 - Freccie direzionali – Pre-insegne	46
ART. 68 - Locandine	46
ART. 69 - Striscioni e gonfaloni	46
ART. 70 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	46
ART. 71 - Regime transitorio	47
ART. 72 - Disposizioni finali	47
Allegato A) - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	48

TITOLO I

DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

ART. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Montalto di Castro del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
 - l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
 - e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA),
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP),
 - il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
2. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone;

ART. 3 – Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 8.934 abitanti. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 e 827 della L. 160/2019, il Comune di Montalto Di Castro rientra, in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020 pari a n. 8.934, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

ART. 4 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) *occupazione*: come definita al successivo articolo 5, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

- b) b) *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) c) *canone*: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettere d), e) e f) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 i tratti di strada statali, regionali, provinciali, situati all'interno del centro abitato non sono compresi nelle aree comunali.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 9, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione compresa quella planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, +a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

ART. 5 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) **L'OCCUPAZIONE**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
 - b) **LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province purché le stesse non abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 e fatte salve diverse disposizioni di legge.

Ai sensi del comma 820 della legge 160 del 27/12/2019 l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b del comma 819 della medesima legge, esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 6 - Soggetto obbligato e soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 7 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Servizio Tributi- SUAP- Attività Produttive il rilascio degli atti di autorizzazione nonché il rilascio degli atti di concessione, fatte salve le autorizzazioni e gli atti di concessione relativi ad occupazioni di natura edilizia in favore di privati, di competenza del Servizio LL.PP.
2. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le modalità indicate dai competenti servizi comunali, in ragione della tipologia di occupazione.

Tenuto conto delle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, tutte le imprese che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, di qualsiasi natura, sono tenute a presentare domanda da inviarsi esclusivamente per via telematica, tramite il portale SUAP dell'Ente www.impresainungiorno.gov.it, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente anche a mezzo PEC all'indirizzo comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it, utilizzando l'apposita modulistica.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa, in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati e delle normative vigenti in materia, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
4. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata;
5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 15 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 9.
10. La Giunta Comunale con propria deliberazione esprime il proprio indirizzo sulle richieste di concessioni e rinnovo di concessioni permanenti di suolo pubblico, che non potranno avere durata superiore a 5 (cinque) anni. Il Responsabile del Servizio Tributi- SUAP, acquisiti i pareri favorevoli del Servizio di Polizia Locale e del Servizio LL.PP. – Edilizia Scolastica – Gestione del Territorio – Patrimonio e/o Urbanistica, rilascia tutte le concessioni e le autorizzazioni nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
11. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 8 - Tipi di occupazione, suddivisione secondo tipologia e finalità

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguarda:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- e) passi e accessi carrabili;
- f) ponteggi, steccati e simili;
- g) cartelli pubblicitari e simili;
- h) aree per spettacoli viaggianti;
- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
- k) tende, tendoni ecc.
- l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

ART. 9 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a. le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione al Servizio Tributi- Suap- Attività Produttive o, in caso di occupazioni strumentali ad interventi edilizi/manutentivi, al Servizio LL.PP. – Edilizia Scolastica – Gestione del Territorio – Patrimonio competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

ART. 10 - Occupazioni d'urgenza

- 1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
- 3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare

dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

ART. 11 - Istanza e rilascio della concessione

1. Il servizio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico ed avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ai sensi della L. 241/90 entro il termine di 30 giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie integrative il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi da parte del Servizio Lavori Pubblici.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Nel caso di concessione permanente pluriennale il canone dovuto contestualmente al rilascio della concessione è pari alla prima annualità. In caso di mancato pagamento anche di una annualità successiva il concessionario decade dal beneficio.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

ART. 12 - Titolarità della concessione e subentro.

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 11 comma 5.
 - g) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, ed art. 25 del presente regolamento.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
 - 3) per le concessioni permanenti: verrà concesso il rimborso in misura proporzionale ai dodicesimi di anno di mancato utilizzo successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

ART. 13 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del presente regolamento è rinnovabile fino ad un massimo di cinque (5) anni, alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza ai competenti Servizi comunali.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione o all'indirizzo PEC dell'Ente comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it ;
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. L'ufficio provvede al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune.

ART. 14 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, per le occupazioni permanenti, e in misura giornaliera – per i giorni di sospensione - per le occupazioni temporanee.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per le occupazioni permanenti, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi. In caso di occupazione temporanea il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato corrispondente ai giorni di occupazione non usufruiti, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ART. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine di dieci giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

7. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
8. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 16 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei

beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

ART. 17 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Montalto di Castro mediante il relativo portale e previa conclusione dell'endoprocedimento autorizzatorio da parte del Servizio Urbanistica comprensivo dell'eventuale parere del servizio di Polizia Locale e/o degli Enti/Uffici terzi competenti. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, esclusivamente per via telematica, tramite il portale SUAP dell'Ente, www.impresainungiorno.gov.it, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente anche a mezzo PEC all'indirizzo comune.montaltodicastro@legalmail.it, utilizzando l'apposita modulistica.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o dal procuratore individuato ovvero da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dagli strumenti di programmazione urbanistica vigenti.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria nonché da un elaborato tecnico quotato, rendering e relativa relazione tecnica di accompagnamento. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche nei casi in cui l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

ART. 18 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

a. Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

b. Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

c. Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

d. Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

e. Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ART. 19 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria, esclusivamente per via telematica tramite il portale SUAP dell'Ente www.impresainungiorno.gov.it, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e al Servizio Urbanistica per la conclusione dell'endoprocedimento di competenza nonché agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi

gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto autorizzativo, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) **Sono permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) **Sono temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
 4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 17 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.
 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 21 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda, secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità e nell'impianto pubblicitario stesso. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alla vigente normative e, ove presente, alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente. Sono fatte salve fino al 31/12/2021, in sede di prima applicazione del presente regolamento, le dichiarazioni in essere. È fissata alla stessa data la scadenza di tutti i titoli abilitativi

per i mezzi pubblicitari soggetti al rilascio di autorizzazione, con esclusione delle insegne di esercizio di cui al precedente capoverso.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

7. La cessazione della pubblicità, comporta obbligatoriamente la rimozione integrale dell'impianto entro il termine di trenta (30) giorni, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Anche per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata obbligatoriamente entro 30 (30) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

8. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ART. 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite PEC ovvero raccomandata postale con avviso di ricevimento idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di **decadenza** dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di **estinzione** della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 24 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro 30 (trenta) giorni nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Anche per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro lo stesso termine. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è rimborsata la quota del canone anticipato, senza interessi, dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, calcolata in dodicesimi sulla tariffa annuale - in caso di esposizioni permanenti, considerando per intero la frazione di mese, - ed in giorni in caso di esposizioni temporanee.
3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ART. 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

ART. 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) e, ove adottato, delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- e) Il piano dovrà prevedere un numero adeguato di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

TITOLO IV

TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

ART. 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

ART. 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità per giorno, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

ART. 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per l'occupazione del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di tali strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini dell'occupazione del suolo pubblico è basata su n. 3 categorie tariffarie di cui all'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe, applicando quella con categoria più elevata.
5. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su n. 1 categoria tariffaria per l'intero territorio comunale costituisce l'allegato "A"

ART. 30 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 pari ad € 30,00, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dal competente organo.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019 pari a € 0,60, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dal competente organo.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 32 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 (cento) per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto;
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
8. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

ART. 33 - Occupazioni ed esposizioni non assoggettate al canone.

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
5. le occupazioni di aree cimiteriali;
6. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
8. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
9. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
10. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
12. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
13. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
14. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
15. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Sono altresì esenti le comunicazioni riguardanti gli avvisi al pubblico (orari di apertura, avvisi ferie, giorno di riposo, ...) purché nel limite di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta d'ingresso.
16. i passi carrabili e gli accessi a raso;
17. i passi carrabili e le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
18. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici.
19. Ai sensi dell'art. 57, comma 9 del D.L. 76/2020, ss.mm.ii., le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste per l'esenzione, verrà richiesto, ai sensi del comma 10 del medesimo decreto -legge, il pagamento del canone per l'intero periodo di occupazione, maggiorato del 30% a titolo sanzionatorio.
20. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
21. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
22. le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune.
23. i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
24. sono esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili. Sono, altresì, esentate occupazioni effettuate da privati per l'installazione di misuratori necessari

all'erogazione di servizi a rete (energia elettrica, gas, acqua, ...) qualora non sia disponibile diversa soluzione all'interno della proprietà privata.

25. le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo purché inferiori al mezzo metro quadrato;
26. Occupazioni per commercio esercitato in forma itinerante.
27. Le griglie intercapedini
28. Veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
29. Occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili ove non veicolino messaggi pubblicitari. La determinazione del canone per i messaggi pubblicitari in questione è criterizzata all'art. 28 del presente Regolamento.

ART. 34 - Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Per le occupazioni temporanee, con esclusione di quelle edili, di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50%;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - c) È disposta la riduzione del 75% per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 829 della L. 160/2019. È disposta la riduzione del 33% per le occupazioni, temporanee e permanenti, del soprassuolo.
 - d) Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi è disposta la riduzione del 50% del canone;
 - e) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi sovrastanti e sottostanti il suolo effettuate per cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora, ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edile, cui si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1^a categoria, è prevista:
 - La riduzione del 50% per occupazioni inferiori a 15 giorni;
 - La tariffa ordinaria per le occupazioni fino al 30° giorno;
 - La tariffa ordinaria maggiorata del 50% (cinquanta per cento) per le occupazioni superiori a 30 giorni.
 - g) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione del canone dell'80%:
Le superfici sono calcolate in ragione:
 1. Del 50% fino a 100 mq;
 2. Del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq;
 3. Del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;

- h) È disposta la riduzione del canone del 60% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, diverse dalle pubbliche affissioni di cui al seguente TITOLO V, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
 - i) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - j) È disposto il coefficiente agevolato del 30% alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza non certificata da energia rinnovabile, ove si configuri come attività d'impresa, in via transitoria per il periodo strettamente necessario alla diffusione dei veicoli elettrici;
2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Sono, altresì, previste le seguenti maggiorazioni del canone:
- a) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante e di quelle effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive di cui al precedente comma 1 lettera h), si applica l'aumento tariffario del 50%;
 - b) In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.
 - c) In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
 - d) Per le occupazioni d'urgenza di cui all'art. 10 comma 3 è prevista la deroga al termine ordinario di presentazione delle domande di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%.
 - e) È disposta la maggiorazione del canone del 100% per i veicoli, di cui all'art. 65 del presente regolamento, circolanti con rimorchio pubblicizzato.
 - f) Per la pubblicità che ha superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa del canone è maggiorata del 50%. Per superfici superiori a mq. 8,5, il canone è maggiorato del 100%.
 - g) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100% (cento) per cento.

ART. 35 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto

titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50, ai sensi dell'art. 1 comma 831 della L. 160/2019, la cui interpretazione autentica è data dalla L. 17-12-2021 n. 215 di conversione e modifica del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, art- 5, comma 14 quinquies, lettera a);

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 (art. 14 quinquies, lettera b), della L. 17-12-2021 n. 215 di conversione e modifica del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, art- 5)

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio o a cura diretta da parte del privato, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al presente articolo, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 1-bis. Il Comune o il concessionario del servizio, cura le affissioni di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni come sopra descritte, garantendo un numero di uscite mensili per l'anno di riferimento pari alla capacità di copertura dei costi del servizio stesso con la media del gettito delle affissioni dell'ultimo quinquennio. La determinazione del numero delle uscite, il cui costo è a carico dell'Ente o del concessionario, è approvata dalla Giunta Comunale unitamente alla deliberazione di approvazione/conferma delle tariffe per l'anno di riferimento.
- 1-ter. Ad esaurimento del numero di uscite mensili disponibili, di cui al comma 1-bis, ove ne ricorra la necessità, il richiedente, previa prenotazione, autorizzazione del Comune e pagamento del canone ridotto, può provvedere autonomamente all'affissione dei manifesti, nel rispetto dell'assegnazione degli specifici spazi da parte del competente ufficio comunale. L'eventuale sostituzione di manifesti strappati o comunque deteriorati resta a carico del richiedente.
È facoltà dell'istante, in tal caso, richiedere il servizio affissioni comunale a suo totale onere e costo. Il costo per ciascuna uscita è determinato dal costo che il Comune sostiene a seguito di aggiudicazione del servizio a soggetto operativo esterno.
2. Gli impianti per affissioni disponibili sul territorio comunale sono i seguenti, delle dimensioni al fianco di ciascuna indicati:
 - N. 8 impianti di dimensioni cm. 140 x 200;
 - N. 15 impianti di dimensioni cm. 210 x 140;
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, salvo adeguamenti presso le marine e nuove aree urbanizzate, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 15 per cento.
 - b) Per le affissioni di natura commerciale 85 per cento.

ART. 37 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è deliberata dalla Giunta Comunale. Per ogni periodo di 5 giorni o frazione, successivo ai primi dieci di esposizione, si applica la tariffa maggiorata del 30%.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio ovvero al momento della ricezione della conferma da parte del Servizio comunale competente o del concessionario relativa alla disponibilità degli spazi richiesti.

ART. 38 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

1-bis. La tariffa del canone unico patrimoniale per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 30 % per le affissioni autonome di manifesti da parte dell'utente, ove ricorra il presupposto e le caratteristiche di cui al comma 1-ter dell'art. 36 del presente regolamento;

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. In nessun caso la somma delle riduzioni può superare la soglia del 60 % del canone dovuto;

ART. 39 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) i cartelli "vendesi/affittasi" di superficie non superiore al formato A4 (cm. 29 x 21)

ART. 40 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento dell'istanza per via telematica al competente Servizio comunale.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente anche per le vie brevi entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, dandone comunicazione a mezzo PEC al competente servizio comunale almeno un giorno prima lavorativo, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Sono escluse dal presente comma le sostituzioni di manifesti affissi autonomamente dall'utente, ai sensi comma 1-ter dell'art. 36 del presente regolamento;
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi – ove il competente ufficio riscontri disponibilità di spazi e compatibilmente con il numero annuale delle uscite per affissioni a carico dell'Ente - è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è eventualmente attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. I manifesti dovranno essere consegnati al competente servizio comunale o al concessionario entro l'ultimo giorno lavorativo utile antecedente la settimana in cui sono previste le affissioni prenotate, in uno dei giorni di apertura al pubblico.
10. I manifesti per i quali venga autorizzata l'affissione in autonomia ai sensi del comma 1-ter dell'art. 36 del presente regolamento, dovranno essere timbrati, nei giorni e nell'orario di apertura, presso il competente ufficio comunale prima dell'affissione.

TITOLO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 è ammessa la rateizzazione secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 796 della L. 160/2019, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione. La prima rata andrà in ogni caso versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la rateizzazione secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 796 della L. 160/2019, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
8. il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ART. 42 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è

stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine. Per le stesse può essere richiesta la compensazione anche con altri debiti attivi, di natura tributaria, patrimoniale e sanzionatoria, nei confronti dell'Ente.

ART. 43 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

ART. 44 - Accertamenti - Recupero canone

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
4. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Nei casi di tardivo, parziale o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

ART. 45 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1) Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 2) Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3) Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
- 4) Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5) Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 6) Si applicano, altresì, le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco ovvero di specifiche norme regolamentari.

ART. 46 – Autotutela

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ART. 47 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ART. 48 - Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

TITOLO VII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 49 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili, pur non essendo assoggettati al canone, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo.

ART. 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

ART. 51 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata secondo le modalità di cui al comma 14-bis, art. 57 del D.L. 16/07/2020 n. 76 e ss.mm.ii., in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Ad esclusione delle tipologie di cui all'art. 33 comma 19, non assoggettate al canone, è stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura Deliberata dalla Giunta

Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza non certificata da energia rinnovabile, ove si configuri come attività d'impresa, in via transitoria per il periodo strettamente necessario alla diffusione dei veicoli elettrici, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato del 30%.

ART. 52 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 53 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.
3. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 54 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta”, per condomini e utenze non domestiche, devono essere custoditi in area privata e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.
2. L'Utente (condominiale o non domestico) privo di una propria area privata dove collocare i contenitori, può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso al Servizio Tributi- Suap- Attività Produttive corredata da planimetria quotata dell'area richiesta e verrà rilasciata previo parere favorevole del Servizio di Polizia Locale, del Servizio di Igiene urbana e dell'ufficio decoro urbano.
4. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
 - a. Prescrizioni standard, come riportate alla successiva lettera d);
 - b. Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
 - c. Durata massima dell'autorizzazione, ovvero 5 anni;
 - d. Prescrizioni standard:
 - utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
 - i contenitori devono riportare l'indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
 - la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
 - i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
 - i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
 - non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.
5. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.

ART. 55 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

ART. 56 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

ART. 57 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche planimetrica, progettuale e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano e del Servizio di Polizia Locale.

ART. 58 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 59 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

ART. 60 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Servizio Tributi- Suap – Attività Produttive.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 61 - Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 62 - Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.

TITOLO VIII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

ART. 63 - Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

ART. 64 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

ART. 65 – Pubblicità realizzata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa

1. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per:
 - autoveicoli con portata superiore a 3000 kg;
 - autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg;
 - motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente.
2. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato, la tariffa è raddoppiata.

ART. 66 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

ART. 67 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

ART. 68 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

ART. 69 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 70 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio, comprensiva di ricevuta di avvenuto versamento del canone.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore al formato A4 (cm. 29 x 21), non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità e sono esenti dal canone. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

ART. 71 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 7 e 17 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6.

5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

ART. 72 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A) - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in **n. 3 categorie**, di seguito elencate:

1ª CATEGORIA	
MONTALTO CAPOLUOGO	- PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA;
MONTALTO MARINA	- LUNGOMARE HARMINE; - VIA TEVERE; - VIA ARBEA (con esclusione del tratto che va da Via Vulsinia al palazzo a strisce);
PESCIA ROMANA	- PIAZZALE DELLE CONTRADE; - VIA DEI RIMESSINI; - PIAZZALE DELLE MIMOSE;
2ª CATEGORIA	
	- AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI (ATTRAVERSAMENTI IMPIANTI E CONDOTTE, AREE PER CABINE ELETTRICHE, PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, ECC...); - RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO.
3ª CATEGORIA	
MONTALTO CAPOLUOGO	- CENTRO STORICO; - VIA GIACINTO GUGLIELMI

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla **1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.**
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del **30% per cento rispetto alla 1a.**
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del **50% per cento rispetto alla 1a.**
6. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale è basata su n. **1 categoria per l'intero territorio comunale cui viene applicata la tariffa STANDARD.**